

TRIBUNALE DI NAPOLI

PROCEDIMENTO n. 120/2008 R.G.E.

Il giudice dell'esecuzione, dott. Fiammetta Lo Bianco,
letti gli atti della procedura esecutiva sopra indicata;
letta la relazione del professionista delegato depositata in data 8.10.2019;
dato atto delle circostanze ivi evidenziate e, in particolare, del mancato pagamento del
fondo spese da parte del precedente;
rilevato che è stata già autorizzata la vendita del compendio pignorato con delega
delle relative operazioni ai sensi dell'art. 591-bis c.p.c.;

CONSIDERATO CHE:

nelle more dell'espletamento delle operazioni di vendita da parte del professionista
delegato sono intervenute le modifiche legislative concernenti i profili di seguito
indicati:

1) Portale delle vendite pubbliche (PVP):

ai sensi dell'art. 490, primo comma, c.p.c., come novellato per effetto del D.L. n. 83
del 2015, convertito con modificazioni con legge n. 132 del 2015, *"quando la legge
dispone che di un atto esecutivo sia data pubblica notizia, un avviso contenente tutti i
dati, che possono interessare il pubblico, deve essere inserito sul portale del Ministero
della giustizia in un'area pubblica denominata "portale delle vendite pubbliche"*;

la disposizione in questione si applica decorsi trenta giorni dalla pubblicazione in G.U.
delle specifiche tecniche previste dall'art. 161-quater disp.att.c.p.c. (art. 23, comma
2, del D.L. n. 83 del 2015);

2) Vendita telematica:

ai sensi dell'art. 569, quarto comma, c.p.c., come novellato per effetto del D.L. n. 59 del 2016, convertito con modificazioni con legge n. 119 del 2016, *"il giudice stabilisce, salvo che sia pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura, che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti e, nei casi previsti, l'incanto, nonché il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche, nel rispetto della normativa regolamentare di cui all'articolo 161-ter delle disposizioni per l'attuazione del presente codice"*;

la disposizione si applica alle vendite forzate di beni immobili disposte dal giudice dell'esecuzione o dal professionista delegato dopo il novantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella G.U. del decreto di accertamento dell'operatività del Portale delle vendite pubbliche (art. 4, comma 5, D.L. n. 59 del 2016);

3) Richiesta di visita al custode:

ai sensi dell'art. 560, quinto comma, c.p.c., come novellato per effetto del D.L. n. 59 del 2016, convertito con modificazioni con legge n. 119 del 2016, *"gli interessati a presentare l'offerta di acquisto hanno diritto di esaminare i beni in vendita entro quindici giorni dalla richiesta. La richiesta è formulata mediante il portale delle vendite pubbliche e non può essere resa nota a persona diversa dal custode. La disamina dei beni si svolge con modalità idonee a garantire la riservatezza dell'identità degli interessati e ad impedire che essi abbiano contatti tra loro"*;

la richiesta di visita in questione è formulata mediante il portale delle vendite pubbliche a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella G.U. del decreto di accertamento dell'operatività del Portale delle vendite pubbliche (art. 4, comma 4-bis, D.L. n. 59 del 2016);

RILEVATO CHE:

in G.U. – Serie Generale n. 7 del 10/1/2018 ha avuto luogo la pubblicazione del decreto del Ministro della Giustizia del 5/12/2017 di accertamento della piena funzionalità dei servizi del Portale delle vendite pubbliche;

in G.U. – Serie Generale n. 16 del 20/1/2018 ha avuto luogo la pubblicazione delle specifiche tecniche previste dall'art. 161-quater disp.att.c.p.c.;

RITENUTO CHE:

in relazione ai profili sopra indicati sub 1) (Portale delle vendite pubbliche) e sub 3) (Richiesta di visita del custode) e ferma restando l'immediata e diretta applicabilità delle disposizioni sopra richiamate, appare opportuno integrare l'ordinanza di vendita già emessa con le prescrizioni organizzative idonee ad assicurare il celere espletamento delle operazioni di vendita da parte del professionista già delegato (ivi compresa la previsione di fondo spese generale);

in relazione al profilo sopra indicato sub 2) (Vendita telematica), sussistono i presupposti per disporre che le operazioni proseguano con le modalità previste nell'ordinanza di vendita già pronunciata (e, quindi, con modalità non telematiche) come adeguata al disposto normativo di cui alla Legge n. 132/2015 di conversione del D.L. n.

83/2015, secondo il Protocollo varato dalla V Sezione Civile del Tribunale di Napoli, ovvero, prendendo a riferimento l'**ultimo prezzo base** raggiunto dal bene, con possibilità di presentare l'**offerta minima consentita**, inferiore di $\frac{1}{4}$ al prezzo base; autorizzando, sin d'ora **n. 2 tentativi** (previa verifica di interesse del creditore procedente), tenuto conto del fatto che, in tale eventualità, l'arresto delle operazioni di vendita risulta pregiudizievole per il sollecito svolgimento della procedura ex art. 569, quarto comma, c.p.c.;

P.Q.M.

Letti gli artt. 487, 569 e 591-bis c.p.c.

DISPONE integrarsi l'ordinanza di vendita nei termini di seguito precisati:

1) Pubblicità:

- la **pubblicità prevista dall'art. 490, comma 1, cpc** dovrà essere eseguita sul portale del Ministero della Giustizia nell'area pubblica denominata "**PORTALE DELLE VENDITE PUBBLICHE**" secondo le disposizioni di cui all'art. 161 *quater* disp. att. cpc ed in conformità alle specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia, stante l'accertamento di piena funzionalità dei Servizi del Portale delle vendite pubbliche (cfr. decreto ministeriale del 5 dicembre 2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 2018) e successivo avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 16 del 20 gennaio 2018;

la pubblicità' prevista dall'art. 490, comma 2, c.p.c. sia eseguita mediante inserimento sul sito Internet Astegiudiziarie.it con il pacchetto REALE ESTATE almeno **45 giorni prima** della scadenza del termine per la presentazione delle offerte di acquisto; **la pubblicità'** prevista dall'art. 490, comma 3, c.p.c. sia eseguita, in giorno festivo, sul medesimo quotidiano già indicato nell'ordinanza di delega, almeno **45 giorni prima** della scadenza del termine per la presentazione delle offerte di acquisto.

- dispone, per gli effetti di cui all'art. 631 bis cpc, che la **pubblicità prevista dall'art. 490, comma 1, cpc** sia eseguita sul portale del Ministero della Giustizia nel **termine di giorni 90** dalla comunicazione del presente provvedimento; per il che il professionista delegato richiederà tempestivamente al creditore procedente o surrogante un fondo spese pari al contributo di cui all'art. 18 bis DPR 115/2002 che dovrà essere versato nel termine di giorni 30 dal ricevimento della richiesta;

DETERMINA in favore del professionista delegato:

1) fondo spese per il pagamento della pubblicità ex art. 490, primo comma, c.p.c. (Portale delle vendite pubbliche) nella misura corrispondente al contributo di cui all'art. 18-bis del D.P.R. n. 115/2002 per ciascun lotto;

2) fondo spese per il pagamento della pubblicità ex art. 490, secondo e terzo comma, c.p.c. (internet; quotidiano; pubblicità commerciale) nella misura di euro 1.000,00.

DISPONE che il fondo spese sia versato dal creditore precedente entro trenta giorni (30) dalla richiesta comunicata dal professionista delegato, salvo che – per la pubblicità ex art. 490, secondo e terzo comma, c.p.c. – il pagamento sia assunto ed eseguito direttamente dal creditore;

MANDA AL PROFESSIONISTA DELEGATO DI INFORMARE CON LA MASSIMA TEMPESTIVITA' QUESTO GE DELL'EVENTUALE MANCATA CORRESPONSIONE DEL FONDO SPESE QUI DISPOSTO;

AUTORIZZA il professionista ad effettuare il pagamento delle somme dovute per le spese di pubblicità sopra indicate mediante prelievo e/o disposizione di bonifico a valere su conto corrente.

3) Richiesta di visita al custode:

DISPONE che il custode assicuri che la disamina dei beni da parte degli offerenti si svolga con modalità idonee a garantire la riservatezza dell'identità degli interessati e ad impedire che essi abbiano contatti tra loro.

DISPONE che il custode assicuri l'evasione tempestiva delle richieste di visita formulate attraverso il Portale delle vendite pubbliche.

Manda al professionista

Si comunichi a cura della cancelleria.

Napoli, 10.10.2019

Il giudice dell'esecuzione

Fiammetta Lo Bianco